

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**COMUNE DI TAVAGNACCO**



**PRGC**

Piano Regolatore Generale Comunale  
**variante 15**

**Rapporto Preliminare**

D.lgs.152/2006 e s.m.i., art.12

area tecnica pianificazione del territorio arch.lidia giorgessi

maggio 2019

## 1. PREMESSA

Il presente rapporto ambientale, che riguarda la variante 15 al PRGC, viene redatta alla luce di quanto precisato dall'art.12 comma 6 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e nell'ambito della procedura prevista ai sensi dell'art.4 della LR 16/2008 e s.m.i. e trova sviluppo nell'ambito della legislazione e della normativa vigente in materia:

- *Direttiva 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*
- *D.Lgs.3.04.2006 n.152 (parte seconda), recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata dal D.Lgs 16.01.2008 n.4 e dal D.Lgs. 29.06.2010 n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69"*
- *Recepimento regionale rappresentato dalla LR 6 maggio 2005 n°11, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)";*
- *L.R. 5 dicembre 2008 n.16 e ss.mm.ii. recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo come modificato ed integrato dalla L.R. 30 luglio 2009 n.13". La normativa regionale si limita a disciplinare alcuni aspetti della pianificazione urbanistica di livello comunale.*

Il documento di verifica, che costituisce lo strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale rispetto a quelle di carattere pianificatorio, garantendo un elevato livello di protezione ambientale e rappresentando elemento di verifica e valutazione partecipata all'interno del percorso tecnico/amministrativo dello strumento urbanistico medesimo, si articola attraverso:

- la valutazione della portata e dei caratteri delle azioni della variante;
- l'esame delle eventuali intersezioni e degli effetti prodotti dalla stessa variante sull'ambiente nell'ambito delle potenzialità ex-post.

Si fa presente che il Piano Regolatore Generale Comunale è **già stato sottoposto a procedura completa di VAS secondo il D.Lgs n°152/06, artt. da 13 a 18** (cfr. DCC n.15 del 24/03/2010 recante "Art. 16 del D.Lgs. n° 152/06, così come modificato dall'art.1, comma 3 del D.Lgs. n° 4/08 e Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale: Presa d'atto della Conclusione del Procedimento di VAS a integrazione della DCC N.75 del 18/12/2009"), pertanto il presente documento fa riferimento alle analisi e al quadro di riferimento del Rapporto Ambientale del PRGC e si limita ad affrontare **le sole tematiche che non hanno avuto riscontro in sede di redazione del nuovo PRGC**.

Relativamente agli adempimenti normativi cui deve attenersi la presente **verifica** di seguito si introduce l'articolato di riferimento **per la procedura prevista ai sensi dell'art.12 del D.lgs.152/2006 e s.m.i.:**

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152**  
**Norme in materia ambientale**  
**(come modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n.128**

"(...)

Titolo II  
 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

### **Art.11 Modalità di svolgimento**

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'art.6, commi 3 e 3-bis (292);

- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
  - c) lo svolgimento di consultazioni;
  - d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
  - e) la decisione;
  - f) l'informazione sulla decisione;
  - g) il monitoraggio.
2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionale ed europei:
- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti al comma 3 dell'articolo 6;
  - b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
  - c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;
3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione (293).
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione della legge.

#### **Art.12. Verifica di assoggettabilità**

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su rapporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, (294) un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni prevenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli articoli 12 e 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati (295).
- (...)"

## 2. OGGETTO DELLA VARIANTE

La presente Variante al PRGC, redatta ai sensi dell'art.63 sexies della LR 5/2007 e s.m.i., prevede unicamente puntuali modifiche normative che non hanno rilevanza sull'assetto generale del Piano, e sono orientate ad integrare i contenuti attuativi dello strumento urbanistico:

- **per dare completezza e coerenza ai disposti normativi:** integrazione delle NdiA riferite *all'art. 37 - zona HC* che, pur riportando obiettivi, definizioni, destinazioni d'uso ammissibili, strumenti di attuazione, non prescrive indici e parametri urbanistici ed edilizi da rispettare (Q max, H max, Distanze, Parcheggi) per l'ambito, già previsto nell'assetto azzonativo dello strumento urbanistico comunale, identificato come "CENTRO COMMERCIALE FRIULI" (normando, invece, con specifica scheda dei piani attuativi, la zona HC identificata come "EX BETON FRIULI FELETTO UMBERTO"). Vengono, quindi, assunti i contenuti prescrittivi desunti dalla Variante n.14 al PRGC, adottata con DCC n.33 del 03.06.1992, che ha introdotto la zona HC del "CENTRO COMMERCIALE FRIULI" (Variante soggetta: ad Autorizzazione preventiva regionale giusta deliberazione della Giunta Regionale n.6203 del 29.11.1991; a Parere n.266/1/92 del 24.11.1992 del Comitato Tecnico Regionale; a deliberazione della Giunta Regionale n.6807 del 22.12.1992 sull'assenza di riserve regionali vincolanti)
- **per calibrare le previsioni riferite alle fasce di mitigazione in caso di recupero del patrimonio edilizio esistente**

## 3. VERIFICA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE *(di cui alla procedura prevista ai sensi dell'art.12 del D.LGS.152/2006)*

La presente verifica di assoggettabilità a VAS è orientata ad individuare ed affrontare le tematiche che non hanno avuto riscontro in sede di redazione del nuovo PRGC, già sottoposto a VAS (cfr. DCC n.15 del 24.03.2010 recante "ART.16 DEL D.LGS. N.152/2006, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.1, COMMA 3 DEL D.LGS. N.4/2008 E NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE: PRESA D'ATTO CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VAS A INTEGRAZIONE DELLA DCC N.75 DEL 18.12.2009")

I riferimenti qualitativi relativi alla predisposizione della verifica di assoggettabilità ai sensi dell'Allegato I, D.Lgs.152/2006 e s.m.i., quale recepimento nazionale del succitato allegato II della Direttiva 2001/42/CE, si sostanziano:

### 1. **Caratteristiche del piano:**

- Descrizione di come il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, oppure per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, oppure attraverso la ripartizione delle risorse;
- Descrizione di come il piano influenza altri piani o programmi;
- Descrizione della pertinenza del piano in relazione alle considerazioni ambientali, specialmente al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- Evidenziazione dell'eventuale rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale (esempio, piani connessi alla gestione dei rifiuti o protezione delle acque).

### 2. **Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal piano:**

- Descrizione della probabilità, la durata e la reversibilità degli impatti;
- Descrizione del carattere cumulativo degli eventuali impatti;
- Descrizione dell'eventuale natura transfrontaliera degli impatti;
- Descrizione dei pericoli per la salute umana e per l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti);
- Descrizione dell'entità e dell'estensione nello spazio degli eventuali impatti ( area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- Descrizione del valore e della vulnerabilità dell'area potenzialmente interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e/o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

- Descrizione degli eventuali impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

#### **Caratteristiche della variante**

- La variante è stata redatta in modo coerente rispetto allo strumento urbanistico vigente, confermandone la strategia complessiva, perseguendo finalità di interesse generale e consentendone l'operatività.
- La variante introduce puntuali modifiche normative, senza intervenire sui presupposti strutturali del PRGC, sui suoi contenuti, obiettivi di protezione ambientale e strategie, in coerenza con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Le modifiche proposte non introducono nuovi ed ulteriori indicazioni né elementi conoscitivi e valutativi da ponderare in termini di effetto ambientale. Non c'è influenza su altri piani e/o programmi, eccezion fatta per il Piano attuativo della zona HC riferita al "CENTRO COMMERCIALE FRIULI", che disporrà di indici e parametri urbanistici ed edilizi di riferimento.
- La variante non incide sugli ambiti di valenza paesaggistico-ambientale. Per quanto riguarda gli aspetti riguardanti l'acqua, l'aria, il rumore, il suolo, gli ecosistemi, ecc., le analisi condotte in sede di redazione del nuovo PRGC hanno già preso in considerazione e valutato le normative interagenti con le scelte e gli obiettivi del piano, immutati con la presente variante.
- Non vi sono problemi ambientali pertinenti alla variante, che non introduce modifiche a valutazioni già effettuate
- Le scelte relative alla variante non introducono modifiche alle valutazioni già effettuate in sede di redazione del Nuovo PRGC.

#### **Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalla variante al PRGC**

- Le modifiche apportate con la Variante in questione non vanno a determinare effetti significativi tali da modificare la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità di effetti oltre a quanto già definito dal PRGC vigente.
- Rimangono invariate le previsioni generali esaminate in sede di redazione del Nuovo PRGC.
- La presente variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
- La variante non apporta e tantomeno introduce elementi di rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- La variante non va a modificare le valutazioni assunte in sede di definizione del nuovo PRGC.
- La variante, che non affronta tematiche che non abbiano già avuto riscontro in sede di redazione del nuovo PRGC, non incide sul livello di qualità ambientale, sulle speciali caratteristiche naturali dei luoghi o del patrimonio culturale né sul valore limite di utilizzo intensivo del suolo.
- La variante non ha alcun effetto su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario od internazionale.

A tal riguardo, si rileva che nel territorio del Comune di Tavagnacco non sono presenti siti classificati tra le zone speciali di conservazione e rientranti nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Pertanto, non si introducono fattori in grado di alterare il sistema ecologico e la biodiversità o fattori che possano incidere negativamente sull'habitat di SIC e ZPS, né si prevedono azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali che possano interferire con queste aree di interesse comunitario.

I prati stabili presenti sul territorio comunale non sono interessati dalla variante.

Con riferimento specifico al vincolo paesaggistico gravante sulle aree tutelate ai sensi dell'art.142, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 42/04 (fascia di rispetto di 150 m da corsi d'acqua tutelati - ex L.431/85 - Rio Tresemane, corso d'acqua pubblico iscritto nell'elenco al n.680), si ritiene che le integrazioni normative proposte non

incidano né implicino effetti dal punto di vista paesaggistico in quanto:

- l'integrazione normativa *dell'art. 37–zona HC* per l'ambito identificato come "CENTRO COMMERCIALE FRIULI", interessato marginalmente dal vincolo (prevalentemente in corrispondenza dell'area di pertinenza dell'edificio su cui insiste anche la fascia di rispetto stradale), non determina alterazione alla configurazione dei luoghi.
- la limitata modifica normativa relativa all'*art. 21 bis– Fasce di mitigazione*, di circoscritta applicazione perché collegata ai soli casi di recupero dell'esistente, non determina alterazione alla configurazione dei luoghi.

#### 4. EFFETTI ED IMPATTI DELLA VARIANTE

La variante 15 al PRGC:

- **non introduce nuovi ed ulteriori indicazioni né elementi conoscitivi e valutativi da ponderare** in termini di effetto ambientale **rispetto a quanto riscontrato in sede di redazione del nuovo PRGC, già sottoposto a VAS;**
- **non incide né aumenta l'insediabilità potenziale**, cosicché non introduce alcun impatto;
- **non incide su flora e fauna e siti protetti**, poiché le sue azioni non implicano la sottrazione di habitat di specie ecologicamente rilevanti e/o sensibili;
- riguarda ma **non incide sulle aree di interesse paesaggistico ambientale; non introduce modifiche in contrasto con il Piano Paesaggistico Regionale;**
- **non incide su aria e rumore**, poiché non apporta effetti;
- non incide sulla **qualità dell'aria**, in quanto non prevede emissioni in atmosfera

Per ciò che concerne il **quadro programmatico**, la variante è aderente a quanto previsto dal PRGC

#### CONCLUSIONI FINALI

Alla luce delle analisi condotte, delle considerazioni e delle riflessioni emerse rispettivamente nelle note in merito alla variante, nelle relazioni e negli effetti riportati, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed il recepimento da parte dello Stato rappresentato dall'Allegato I, D.Lgs. 128/2010 del 29 giugno 2010, **si ritiene che per la variante in oggetto non sia necessario procedere all'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" come definita negli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto la stessa non determina effetti significativi sull'ambiente.**

Ai sensi dell'art.12 comma 6 del D.lgs.152/2006 e s.m.i., inoltre, **si ritiene che la verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla presente variante al Piano, dovendosi limitare "(...) ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati (...)"** in considerazione dell'esiguità dei contenuti della variante sotto il profilo degli effetti ambientali, **si intenda, col presente rapporto di verifica (screening di VAS), fase svolta e conclusa.**